DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 15 **DG del** 22 GEN 2020

OGGETTO

CONVENZIONE QUADRO TRA LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI E L'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO" DI ALESSANDRIA PER L'INTEGRAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI E OSSERVAZIONALI DEI PAZIENTI ONCOLOGICI

Attestazione di legittimità e regolarità dell'istruttoria
Il dirigente della struttura complessa
Gestione Amministrativa
Servizi Sanitari e Convenzioni
(dott.ssa Paola De Martino)

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento e alle verifiche contabili svolte:

☐ si provvede alle registrazioni contabili.
☒ il provvedimento non comporta registrazioni contabili, né impegni finanziari futuri.

Il dirigente *ad interim* della s.c.
Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione
(dott. Andrea Frignani)

CON I PARERI FAVOREVOLI DEL		
Direttore Scientifico	**Direttore Amministrativo**	**Direttore Sanitario**
dott. Giovanni Apolone	dott. Andrea Frignani	dott. Oliviero Rinaldi

L'atto si compone di 8 (otto) pagine di cui 5 (cinque) pagine di allegati parte integrante
atti n. 605/2019 sf

FONDAZIONE IRCCS
Istituto Nazionale Tumori
VERCOL

IL DIRETTORE GENERALE

vista l'istruttoria effettuata dal dirigente del procedimento della s.c. Gestione Amministrativa Servizi Sanitari e Convenzioni che attesta quanto segue:

premesso che:
la Fondazione INT
- è Centro Oncologico di riferimento nazionale e polo di eccellenza impegnato nell'attività di assistenza e ricerca biomedica, di tipo clinico e traslazionale, sulle patologie oncologiche;
- intende potenziare la collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale, nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria
- è una struttura sanitaria a rilevanza nazionale, con competenze di alta specializzazione nei campi della cardiochirurgia, della cardiologia, della neurochirurgia, della neuro riabilitazione, della oncoematologia, della pneumologia oncologica, della radioterapia, della chirurgia vascolare, della chirurgia e ginecologia oncologica; essa è altresì fortemente attiva nella promozione, gestione e valorizzazione dell'attività di studio e ricerca scientifica;
- è interessata ad acquisire ulteriori conoscenze, competenze, nonché a partecipare alla conduzione di studi e progetti nei settori di propria attività, stabilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;

considerato che per il conseguimento delle proprie finalità, sia la Fondazione INT che l'AO di Alessandria possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

visti
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Linee Guida del Ministero della Salute n. 2/96, capitolo 5, favoriscono il ricorso a convenzioni tra Enti diversi, nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione, per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario;

dato atto che le parti hanno ravvisato l'opportunità, in ragione delle rispettive finalità istituzionali, di avviare una collaborazione al fine di promuovere, sviluppare e consolidare fattive occasioni di collaborazione multidisciplinare nella gestione della patologia oncologica toracica e dei tumori rari;

visto il testo di accordo quadro condiviso tra le parti, nel quale sono contenute le finalità e gli obiettivi della collaborazione;

rilevato che, come precisato nel testo di accordo quadro in questione, in relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno successivi accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività, dovranno disciplinare obiettivi, durata, attività,

Il Direttore
s.c. G.A.S.S. e C.
Paola De Martino

modalità di esecuzione, responsabili scientifici, eventuali oneri finanziari, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca;

dato atto che presupposti e finalità della convenzione sono compatibili con le attività della Fondazione INT e con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario nell'ambito dei sistemi regionali dei contraenti;

verificato che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti né impegni finanziari futuri a carico della Fondazione;

ritenuto di approvare e stipulare la convenzione quadro in questione valida un triennio a partire dall'ultima data di sottoscrizione, nel testo definito tra le parti ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

rilevato che le attività oggetto dell'accordo saranno svolte durante orario di lavoro a favore di pazienti del SSN;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente;

dato atto dell'attestazione di regolarità dell'istruttoria sotto il profilo sia tecnico sia di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto "Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale";

D E T E R M I N A

1- di approvare e stipulare la convenzione quadro tra la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria - valida per un triennio a partire dall'ultima data di sottoscrizione - per l'integrazione dei percorsi diagnostici, terapeutici e osservazionali dei pazienti oncologici affetti da neoplasie toraciche e tumori rari, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2- di dare atto che presupposti e finalità della convenzione sono compatibili con le attività della Fondazione e con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario nell'ambito del sistemi regionali dei contraenti;
3- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti né impegni finanziari futuri a carico della Fondazione;
4- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Stefano Manfredi)

Il Direttore
s.c. G.A.S.S. e C.
Paola De Martino

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 15 DG del 22 GEN 2020
composto di n. 5 pagine

CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO" DI ALESSANDRIA E LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO PER L'INTEGRAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI E OSSERVAZIONALI DEI PAZIENTI ONCOLOGICI

TRA

L'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria di seguito denominata Azienda Ospedaliera, con sede in Via Venezia n. 16 - 15121 Alessandria (AL), Partita IVA 01640560064, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giacomo Centini

E

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di seguito denominata Fondazione INT, con sede in Via Venezian, 1 - 20133 Milano, codice fiscale 80018230153 - Partita IVA 04376350155, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Stefano Manfredi

nel seguito denominate collettivamente "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art.15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- le Linee Guida del Ministero della Salute n. 2/96, capitolo 5, favoriscono il ricorso a convenzioni tra Enti diversi, nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione, per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario;
- l'Azienda Ospedaliera è una struttura sanitaria a rilevanza nazionale, con competenze di alta specializzazione nei campi della cardiochirurgia, della cardiologia, della neurochirurgia, della neuroriabilitazione, della oncoematologia, della pneumologia oncologica, della radioterapia, della chirurgia vascolare, della chirurgia e ginecologia oncologica; essa é altresì fortemente attiva nella promozione, gestione e valorizzazione dell'attività di studio e ricerca scientifica;
- l'Azienda Ospedaliera instaura e mantiene rapporti di collaborazione progettuali con istituti scientifici, grandi ospedali della rete nazionale e internazionale, nonché con istituti universitari per favorire la crescita culturale dei propri professionisti;
- l'Azienda Ospedaliera si caratterizza per un'organizzazione volta a promuovere percorsi di eccellenza nella ricerca scientifica e nell'alta formazione, il cui coordinamento è affidato all'Infrastruttura Ricerca Formazione ed Innovazione;
- l'Azienda Ospedaliera è interessata ad acquisire ulteriori conoscenze, competenze, nonché a partecipare alla conduzione di studi e progetti nei settori di propria attività, stabilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;

s.c. G.A.S.S.
Convenzioni

- con D.G.R. 22 marzo 2019 n. 42-8606, la Giunta Regionale del Piemonte ha sostenuto la candidatura al Ministero della Salute dell'A.O. di Alessandria e dell'ASL AL come sede di IRCCS – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, specializzato nella cura delle patologie ambientali e del mesotelioma;
- la Fondazione INT è Centro oncologico di eccellenza impegnato nell'attività di assistenza e ricerca biomedica, di tipo clinico e traslazionale, sulle patologie oncologiche;
- la Fondazione INT intende potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale, nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- è interesse delle parti, in ragione delle rispettive finalità istituzionali, avviare una collaborazione per implementare la condivisione dell'expertise sulla gestione multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti oncologici, attivare progetti congiunti di ricerca clinica, sperimentale e traslazionale, volti al miglioramento della pratica assistenziale e delle conoscenze scientifiche nonché attività di formazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro.
L'Azienda Ospedaliera e la Fondazione INT, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica fra le parti, nel quale le attività di ricerca dell'Azienda Ospedaliera e le attività della Fondazione INT possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle problematiche delle patologie oncologiche e dei tumori rari.
Ciascuna delle parti sosterrà in proprio gli oneri derivanti dalle attività e la presente convenzione non comporta, pertanto, oneri aggiuntivi per le parti. Eventuali ulteriori aspetti economici della collaborazione saranno concordati in appositi atti scritti separati.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

L'oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un rapporto di collaborazione per lo svolgimento delle attività - clinico assistenziali, come meglio di seguito dettagliate:
- completare attraverso le sinergie tra l'Azienda Ospedaliera e la Fondazione INT i percorsi di diagnosi e cura dei pazienti con neoplasie toraciche e con tumori rari afferenti ai due Enti;
- avviare discussioni collegiali dei casi clinici dei pazienti affetti da neoplasie toraciche e da tumori rari anche mediante teleconsulto;
- implementare l'eccellenza tra i due Enti, al fine di allinearsi agli standard dei migliori centri europei per la diagnosi e la cura delle neoplasie toraciche e dei tumori rari;
- valutare l'eventuale attivazione di progetti congiunti di ricerca clinica, sperimentale e traslazionale, volti al miglioramento della pratica assistenziale e delle conoscenze scientifiche;
- valutare la possibilità di promuovere attività di fundraising per progetti congiunti di ricerca clinica, sperimentale e traslazionale;

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

s.c. G.A.S.S.
Convenzioni

ARTICOLO 3 - IMPEGNO DI RECIPROCITÀ

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione quadro, l'Azienda Ospedaliera e la Fondazione INT si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione scientifica, l'accesso alle rispettive strutture, di volta in volta individuate, sempre nel rispetto dei calendari e delle condizioni di utilizzo prefissati da ciascuna delle Parti, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILI SCIENTIFICI DELLA CONVENZIONE

L'Azienda Ospedaliera indica quale proprio referente e responsabile scientifico dell'attuazione della presente convenzione il Dott. Antonio Maconi.

La Fondazione INT indica quale proprio referente e responsabile dell'attuazione della presente convenzione la Dott.ssa Marina Garassino.

ARTICOLO 5 – PROPRIETA' INTELLETTUALE E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI DI STUDI E RICERCHE

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una parte, resterà nella piena esclusività della stessa ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra parte nell'ambito del presente accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una parte, potrà essere utilizzato dall'altra parte per le attività di cui al presente accordo, solo dietro espresso consenso della parte proprietaria ed in conformità alle regole da quest'ultima indicate.

Le Parti concorderanno congiuntamente, i termini e le modalità di eventuali pubblicazioni relative ai dati e ai risultati dell'attività clinica e di ricerca oggetto della convenzione.

Il rapporto di collaborazione della presente convenzione disciplinerà, tra l'altro, in particolare, gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale derivante dalle relative attività.

Le Parti concordano che la titolarità dei diritti economici di qualunque eventuale risultato inventivo brevettabile, derivante dalle relative attività, spetterà congiuntamente ed in parti uguali all'Azienda Ospedaliera e alla Fondazione INT, salvo casi particolari nei quali le quote dovranno essere determinate in relazione al numero degli inventori di ciascuna Parte e al loro contributo inventivo, fermo restando il diritto spettante agli inventori di essere riconosciuti autori e salvo i diritti patrimoniali eventualmente riconosciuti agli inventori dai Regolamenti vigenti presso le rispettive Parti.

Le Parti provvederanno di comune accordo a disciplinare gli aspetti relativi alle modalità di gestione, sfruttamento, domande di deposito brevetto e oneri relativi e a quant'altro necessario.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, riguardanti le altre Parti di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata nella presente Convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza, anche in modo fortuito, dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti

s.c. G.A.S.S.
Le Convenzioni

normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.
Il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione si intende autorizzato al trattamento dei dati personali sotto la responsabilità e l'autorità dei propri Enti di appartenenza, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Gli Enti coinvolti si impegnano a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui vengano a conoscenza durante l'espletamento della attività di cui alla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 8 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Le Parti dichiarano di conoscere e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex. L. 190/2012 e dei Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ARTICOLO 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE E PROCEDURA DI RINNOVO

La presente convenzione, avviata in via sperimentale, ha validità tre anni, a decorrere dall'ultima data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle Parti.
Al termine della convenzione, l'Azienda Ospedaliera e la Fondazione INT redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo della convenzione a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite P.E.C. da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente accordo, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività. Ciascuna Parte si impegna a garantire le opportune coperture assicurative, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
In conformità alla vigente normativa, per l'attività assistenziale e di ricerca in essere ciascuna parte dichiara di essere coperta da apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) per tutte le proprie attività istituzionali. Le coperture assicurative contro il rischio di responsabilità civile sono a carico dei rispettivi Enti, nell'ambito delle corrispondenti polizze.

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

s.c. G.A.S.S.
Convenzioni

ARTICOLO 12 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a:

- registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
- imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico di entrambi gli Enti.
  L'Azienda Ospedaliera corrisponderà la stessa in modo virtuale, a seguito autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59286/2014; la Fondazione INT rimborserà all'Azienda la parte dell'imposta a proprio carico entro 30 gg dalla stipula della convenzione.

ARTICOLO 13 – CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dei singoli Enti coinvolti. In caso contrario, il Referente della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

ARTICOLO 14 – CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il singolo Ente coinvolto nella Convenzione non assume obbligazioni per conto dell'altro Ente né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.
E' esclusa ogni garanzia dell'Azienda Ospedaliera coinvolta per le obbligazioni contratte dalla Fondazione INT, è parimenti esclusa ogni garanzia della Fondazione INT, per le obbligazioni contratte dall'Azienda Ospedaliera.

Letto, approvato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA
Il Direttore Generale
Dott. Giacomo Centini

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Il Direttore Generale
Dott. Stefano Manfredi

s.c. G.A.S.S.
Convenzioni